

Diritto

Con il primo e secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art 2049 c.c. e per la condotta messa in atto dal (...) anche esso suo dipendente.

I due motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della connessione tra le questioni da affrontare vanno rigettati perché infondati.

Ed infatti, a seguito dell'accertamento di quanto accaduto e di una completa ed attenta valutazione delle risultanze processuali, e nell'esercizio, quindi, dei compiti spettanti esclusivamente al giudice di merito, la Corte territoriale ha dato una diversa ricostruzione dei fatti di causa, affermando che il (...) era stato attinto accidentalmente ad un braccio da in colpo d'arma da fuoco partito dalla pistola del (...) che, a conclusione del servizio – e dopo avere posteggiato l'auto aziendale nel piazzale a ciò destinato – aveva lasciato l'Istituto di fisica nucleare dell'Università di Catania presso il quale aveva lavorato e si era fermato in uscita, in prossimità della guardiola ove prestava il servizio il (...).

I due avevano intrapreso un dialogo personale sulle caratteristiche di una nuova marmitta dal (...) installata sulla propria macchina.

Nel fare ciò, il (...) si era allontanato dalla guardiola e pure restandovi nei pressi era rimasto ferito a seguito della caduta dell'arma del collega, presumibilmente verificatasi nell'atto, appunto, di mostrare la nuova marmitta.

Non era, dunque, ravvisabile né una causa, né una occasione di lavoro, dal momento che la condotta posta in essere dal (...) si era concretizzata nel fatto che, per ragioni del tutto estranee al servizio aveva lasciato la propria postazione di lavoro, soffermandosi a discutere con l'altra guardia giurata, determinando così il venir meno di quel vincolo di occasionale lavorativa, che costituisce condizione imprescindibile per la responsabilità datoriale, sì da configurare un rischio elettivo.

Né si poteva, infine, addebitare alcunché alla società in ragione della condotta tenuta dal (...) atteso che questi, al momento dell'avvenuto infortunio, aveva cessato il suo lavoro giornaliero.

Per concludere, i motivi esaminati non valgono ad invalidare la sentenza impugnata per essere questa supportata da un iter argomentativo del tutto corretto sul piano logico, nonché su quello giuridico, per avere fatto puntuale applicazione dei principi più volte affermati dai giudici di legittimità (cfr al riguardo, tra le altre Cass. 4 luglio 2007, n. 15047 secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, aggiungendo al riguardo che tale genere di rischio – in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro – si connota per il simultaneo concorso di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, della direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali ed infine, della mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa).

Il rigetto dei primi due motivi porta all'assorbimento di tutte le restanti censure con le quali si addebita alla sentenza impugnata di non avere individuato nella condotta della società la colpa per non avere apprestato le necessarie cautele in ossequio alle norme infortunistiche – che, tra l'altro non si specificano in alcun modo – né per avere riconosciuto i danni che il (...) ha lamentato di avere subito.

Al rigetto del ricorso consegue, in base al principio della soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 21,00 per esborsi, euro 2.500 00 per onorano, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.